

VADEMECUM

Gestori di patrimoni indipendenti svizzeri in Italia

I Introduzione

Per verificare l'applicabilità della libertà di esercitare professionalmente negli stati confinanti, sancita dagli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, l'ASG, assieme all'Unione svizzera delle professioni liberali (USPL) e l'Istituto Svizzero di Diritto Comparato di Losanna (ISDC), hanno commissionato uno studio sull'accesso alle libere professioni nei diversi mercati dell'UE¹. In questo studio si affrontano, tra le altre, da pagina 45 a pagina 62, le necessità ed i problemi di accesso al mercato italiano per i gestori patrimoniali svizzeri, che sono riassunte qui di seguito con lo scopo di fornire una visione d'insieme.

Oltre all'accesso facilitato all'attività lavorativa e alla concessione delle stesse condizioni di vita, d'impiego e di lavoro, l'Accordo di libera circolazione delle persone regola anche in modo limitato la prestazione di servizi nel territorio delle nazioni che l'hanno sottoscritto.

Poiché l'Accordo di libera circolazione delle persone esclude espressamente dal campo di applicazione la possibilità di offrire servizi finanziari, non vi sono quindi delle agevolazioni per un gestore patrimoniale svizzero riguardo alle prestazioni transfrontaliere di servizi finanziari o per la costituzione di società di servizi finanziari in Italia. Ciò significa che gestori indipendenti che intendono offrire servizi finanziari in Italia devono sottostare alle stesse regole dei loro colleghi italiani.

Tenuto conto dei requisiti formali di sorveglianza, di organizzazione e degli oneri amministrativi connessi con una domanda di licenza nonché le diverse figure professionali esistenti sul territorio italiano, l'offerta di servizi finanziari transfrontalieri è poco interessante.

Il ricorso al rimpatrio giuridico offerto dalle autorità italiane nell'ultimo scudo fiscale permette inoltre ai gestori di patrimonio svizzeri di continuare a gestire gli averi dei propri clienti depositati nelle banche in Svizzera e dichiarati alle autorità fiscali italiane anche in assenza di un accesso agevolato al mercato italiano.

¹ Lo studio completo può essere consultato sul sito internet dell'Unione svizzera delle professioni liberali (USPL) www.freieberufe.ch nel capitolo «Studie».

Per chi comunque è interessato ad una attività di gestione patrimoniale in Italia, e con lo scopo di fornire una visione d'insieme, l'ASG ha compilato sulla base dello studio citato il seguente Vademecum.

II Gestione patrimoniale in Italia

La funzione del gestore di patrimoni, in Svizzera, «amministra i beni dei propri clienti e li consiglia in ambito finanziario e patrimoniale»; non ha in Italia un suo corrispettivo unico. Un gestore di patrimoni in Svizzera si occupa della gestione di più attività che sono coperte in Italia da diverse categorie professionali distinte. Questo vademecum è strutturato partendo da questa differenziazione.

Le tre categorie di attività esistenti in Italia si occupano distintamente di gestione su base individuale di portafogli di investimento (ora denominata «gestione di portafogli»), di consulenza in materia di investimenti e d'amministrazione di patrimoni o di singoli beni. L'abilitazione all'esercizio della singola attività in Italia viene descritta nei tre capitoli successivi.

III Attività di «gestione di portafogli»

L'attività di «gestione di portafogli» entra nella categoria dei «servizi di investimento». Per «servizi d'investimento» si intendono tutte quelle attività che hanno per oggetto strumenti finanziari in diverse attività, tra le quali la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. La definizione di attività di «gestione di portafogli» non è univoca, ma può essere ridotta alla definizione di «un'attività di investimento e disinvestimento, volta a valorizzare il capitale investito, che si realizza attraverso scelte più o meno discrezionali del gestore, laddove l'ampiezza della discrezionalità dipenda dalle linee strategiche scelte dal cliente».

L'esercizio dei «servizi d'investimento» in Italia è riservato alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (S.I.M.), alle società di gestione armonizzate e alle società di gestione del risparmio (S.G.R.). Imprese d'investimento comunitarie ed extracomunitarie (tra le quali quelle svizzere), possono altresì esercitare in Italia attenendosi a rigorose condizioni.

La legge disciplina dettagliatamente le «condizioni per l'autorizzazione», la «domanda di autorizzazione», la «documentazione da allegare» e «l'istruttoria della domanda e la decisione finale». Le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio si concretizzano in un complesso procedimento organizzativo, che varia a dipendenza della volontà della ditta svizzera di stabilire o meno una succursale in Italia. Un'azienda svizzera che voglia inserirsi in Italia con lo stabilimento di una succursale deve rispettare

alcuni requisiti sia per la sede in Svizzera che per la succursale in Italia, previsti all'art. 28 del D. Lgs. 24 febbraio 1998. L'azienda che non volesse stabilire una succursale, deve oltre agli stessi requisiti presentare un programma concernente l'attività che intende svolgere nel territorio della Repubblica. La condizione per le imprese extracomunitarie dell'esistenza nello stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM, limita in modo particolare l'attività dell'impresa svizzere di gestione patrimoniale, le quali non sono di principio sottoposte ad una vigilanza prudenziale. Una volta soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione, la domanda va poi inoltrata alla CONSOB (i documenti da inoltrare sono descritti nel punto tre e punto quattro dell'allegato). Un'istruttoria riguardo alla domanda inoltrata viene poi iniziata e una decisione viene presa entro i 120 giorni successivi al completamento del dossier.

IV Attività di consulenza finanziaria

L'attività di consulenza finanziaria ha subito negli anni un'evoluzione normativa, sia a livello europeo che italiano. Per consulenza in materia d'investimenti si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

Quest' attività è ora praticabile oltre che dalle imprese di investimento, banche, SGR, SIM anche da società di gestione armonizzate (società comunitarie non italiane con una o più sedi in Italia). L'art. 18 -bis del T.U.F prevede una nuova figura, quella del "consulente finanziario". Questo permette a persone fisiche di esercitare la professione. La Consob ha adottato il 12 gennaio 2010 il Regolamento di attuazione dell'art. 18-bis e 18-ter del d.lgs. n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari², dove sono enunciati i principi e i criteri concernenti l'iscrizione, la tenuta dell'albo e lo svolgimento dell'attività dei consulenti finanziari.

Il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206 sancisce l'obbligo di iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari³. Le condizioni per l'iscrizione sono il possesso di un titolo di studio prescritto, il superamento di una prova valutativa (potrebbe essere decretata un'equivalenza tra prova valutativa e anni di operato), il possesso dei requisiti di onorabilità, di indipendenza, il possesso di requisiti patrimoniali definiti e la sottoscrizione di una polizza assicurativa. E' dunque necessario per ottenere l'is-

² www.consob.it/main/documenti/bollettino2010/d17130.htm

³ www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consulenti_finanziari/regolamento.pdf

crizione all'albo eleggere domicilio in Italia. Non è chiaro se il consulente finanziario debba risiedere fisicamente in Italia o se debba obbligatoriamente esercitare in Italia, avendo una sede fissa sul territorio nazionale. Il regolamento prevede alcune regole generali di comportamento che i consulenti finanziari devono rispettare nell'esercizio della loro attività. In particolare sono previsti gli obblighi alla diligenza, correttezza e trasparenza ed è tenuto ad effettuare aggiornamenti professionali, definiti dal regolamento ministeriale.

Per la definitiva istituzionalizzazione della categoria del consulente finanziario occorre attendere il Regolamento del Ministero sui requisiti di iscrizione all'albo delle società di consulenza e la costituzione dell'Organismo di tenuta e vigilanza sull'albo.

V Attività di amministrazione di patrimoni e di singoli beni

L'amministrazione e la liquidazione di patrimoni e di singoli beni è in Italia riservata ad una figura professionale: quella del «Dottore Commercialista», comprensivo della figura di «Esperto Contabile». A queste figure sono riconosciute competenze specifiche nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative. Un Dottore Commercialista, per avere il diritto ad operare, è obbligatoriamente iscritto all'«Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili». La principale fonte normativa della regolamentazione dell'esercizio, in Italia, della professione di «dottore commercialista» da parte di chi è in possesso di un titolo estero è il Decreto legislativo 9 novembre 2007 n 206 recante l'Attuazione della direttiva 2005/36 CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione della Bulgaria e Romania. Questa nuova figura è menzionata all'art. 22 comma 2 del decreto precitato. Purtroppo manca ancora una disciplina di dettaglio della professione, restano quindi aperte alcuni quesiti in relazione alla specifica professione di Dottore commercialista ⁴.

L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone introduce delle agevolazioni tali da rendere di fatto la situazione dei cittadini elvetici analoga a quella dei cittadini comunitari. In particolare per quanto concerne il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli professionali⁵. Il decreto legge precitato regola la libertà di stabilimento attraverso il riconoscimento del titolo professionale di Dottore commercialista estero. Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di

⁴ www.aidp.it/registro/DL_206_9-09-2007.pdf

⁵ www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_112_681.html

accedere alla professione, per la quale i soggetti richiedenti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. Per il riconoscimento è competente ad oggi il Ministero della giustizia. In questo senso per un cittadino svizzero, analogamente ad un cittadino comunitario, vige la libertà di stabilimento (possibilità di costituire e gestire un'impresa o intraprendere una qualsiasi attività economica in un paese della Comunità Europea, tramite l'apertura di agenzie, filiali e succursali) e la libera prestazione di servizio (possibilità garantita ai cittadini comunitari di prestare la propria attività in un altro Stato della Comunità alle stesse condizioni dei professionisti che vi risiedono, senza dover per questo stabilirsi nello Stato in cui la prestazione è fornita). Entrambi i diritti sono regolati da particolari criteri che permettono poi l'iscrizione all'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili. Questi criteri riguardano titolo di studio e capacità finanziaria nonché copertura assicurativa e irrepreensibilità.

VI Conclusioni

Le autorità italiane non hanno ancora adottato tutte le norme di attuazione dell'attività di consulente finanziario e Dottore commercialista. Pertanto non è ancora possibile tracciare in via definitiva una valutazione circa la reale possibilità per un intermediario finanziario svizzero di accedere al mercato italiano. Entro la fine del 2010 dovrebbero essere chiari tutti i requisiti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per esercitare in Italia le attività di consulente finanziario e Dottore commercialista. La gestione di portafogli è invece soggetta a vigilanza prudenziale, di principio accessibile unicamente a gestori di fondi LICol al beneficio di un'autorizzazione Finma. Manca però ancora un riconoscimento da parte delle autorità di sorveglianza italiane.

Per tutte e tre le attività di gestione patrimoniale presenti in Italia, vi è quindi una difficoltà, se non impossibilità, di accesso al mercato.

VII Indirizzi utili

Consob

Via Giovanni Battista Martini 3
00198 Roma

Internet: www.consob.it
Telefono: +39 39 06 84771

Banca d'Italia

Via Nazionale 91
00184 Roma

Internet: www.bancaditalia.it
Telefono: +39 39 06 47921

Più informazioni Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Via Landriani 3
6900 Lugano
Telefono 091 922 51 50
Fax 091 922 51 49
E-Mail info@vsv-asg.ch

L'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG è la primaria associazione professionale dei gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera. Fondata nel 1986 quale organo di autodisciplina, si propone di rappresentare un marchio di qualità per la gestione patrimoniale indipendente. Per questo motivo l'ASG ha elaborato Regole deontologiche, che devono essere osservate dai soci. L'associazione si impegna a salvaguardare la reputazione del settore e tutela attivamente gli interessi dei propri soci. Essa è inoltre attiva nell'ambito della formazione e del perfezionamento. L'ASG conta oggi quasi 900 soci attivi, che gestiscono circa due terzi dei patrimoni amministrati da gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera.